

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI RIDUZIONE DI PREMIO (SUSSIDIO) NELL'ASSI-CURAZIONE MALATTIE (RIPAM) PER L'ANNO 2026

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1. Unità di riferimento (UR)

L'UR determina la cerchia delle persone da considerare per il calcolo della RIPAM ed è costituita:

- a) dal richiedente;
- b) dal coniuge o dal partner registrato;
- c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;
- d) dai figli minorenni conviventi (nati dopo il 31.12.2007), se questi non hanno figli propri;
- e) dai figli maggiorenni, se questi sono economicamente dipendenti.

I coniugi separati per sentenza giudiziaria o di fatto, senza figli minorenni conviventi, sono considerati persone sole.

La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

- a) vi sono figli in comune;
- b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
- c) la convivenza dura da almeno 6 mesi.

Un figlio maggiorenne è economicamente dipendente se, cumulativamente:

- a) non supera i 30 anni;
- b) non è coniugato;
- c) non ha figli a carico;
- d) il totale dei redditi registrati nella tassazione fiscale determinante (punto 8 dell'imponibile per l'imposta cantonale IC applicabile/notifica di tassazione) è inferiore al limite di fabbisogno esistenziale definito ai sensi della Laps (per il 2026 corrisponde a CHF 18'182 annui);
- e) è in prima formazione.

Il concetto di prima formazione è disciplinato dall'articolo 2 RLaps, per il quale una persona maggiorenne non è economicamente indipendente se, cumulativamente:

- a) ha meno di 30 anni;
- b) non è sposata, legalmente divorziata, separata o vedova, non è o non è stata vincolata da un'unione domestica registrata;
- c) non ha figli;
- d) è in prima formazione.



Vi è prima formazione quando, senza interruzione del percorso formativo superiore ai 24 mesi, una persona maggiorenne frequenta una formazione del livello seguente:

- primario, secondario 1, oppure secondario 2 di tipo propedeutico;
- secondario 2 di tipo professionale o terziario non universitario, se non possiede già un titolo dello stesso livello o di livello superiore;
- terziario di tipo universitario professionale e accademico compresa la frequenza del biennio che completa la laurea breve o del master che completa il bachelor, se non possiede già un titolo di livello terziario;
- perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello secondario 2.

1.2. Reddito disponibile di riferimento (RD)

Per principio, il RD è determinato a partire dai dati accertati del calcolo dell'imponibile per l'imposta cantonale IC 2023 (notifica di tassazione).


Il RD è così calcolato:

		Tassazione 2023
+	somma di tutti i redditi dell'UR (al lordo delle eventuali spese di gestione e manutenzione immobili)	punto 8 (+ ev. punto 5.5)
+	1/15 della sostanza netta	punto 34
-	premio medio di riferimento (PMR) dell'anno 2026	
-	contributi sociali obbligatori (AVS, AI, IPG, AD, AINP, LPP)	punti 10.1, 10.2 e 10.3
-	pensioni alimentari pagate (per figli ed ex-coniuge)	punti 14.1 e 14.2
-	spese professionali per salariati (max. 4'000 CHF/anno per UR)	
_	spese per interessi passivi privati e aziendali (max. 3'000 CHF/anno per UR)	punti 13.2 e 13.3

Il premio medio di riferimento (PMR) è determinato annualmente per ogni categoria di assicurato prevista dalla LAMal (<u>adulto</u>: dall'anno seguente al compimento dei 25 anni; <u>giovane adulto</u>: dall'anno seguente al compimento dei 18 anni; <u>minorenne</u>: fino alla fine dell'anno di compimento dei 18 anni). Con Decreto esecutivo del 19.11.2025 il Consiglio di Stato ha stabilito i seguenti PMR per l'anno 2026:

a) adulti: CHF 8'016;b) giovani adulti: CHF 6'143;c) minorenni: CHF 1'827.

Le spese professionali sono riconosciute per un importo annuo forfettario massimo di CHF 4'000 alle UR nelle quali almeno un membro esercita un'attività salariata a titolo principale. Se la somma dei redditi (netti) conseguiti con l'attività salariata principale è inferiore al forfait di CHF 4'000, le spese professionali sono riconosciute unicamente fino all'ammontare di tale reddito.



In talune situazioni il diritto alla RIPAM può essere stabilito al di fuori della citata notifica di tassazione. In effetti, secondo quanto previsto dalle normative cantonali, i dati necessari per il calcolo del reddito di riferimento al di fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante vengono accertati nei seguenti casi, considerando la situazione più aggiornata dell'UR:


- a) per le persone soggette all'imposta alla fonte e le persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera;
- b) per le persone domiciliate che, al momento della richiesta, non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
- c) per le persone sole con un totale dei redditi registrati nella tassazione fiscale di riferimento inferiore al limite di fabbisogno esistenziale definito ai sensi della Laps (per il 2026 corrisponde a CHF 18'182 annui) che hanno iniziato un'attività lucrativa dopo aver terminato la prima formazione.
- d) in caso di decesso del coniuge o del partner registrato;
- e) in caso di divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata;
- f) in caso di cessazione totale dell'attività lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento, infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento professionale.

I dati necessari per il calcolo del RD al di fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante, sono inoltre accertati <u>su richiesta</u> (segnalazione da effettuare sul formulario nello spazio adibito alle osservazioni o tramite uno scritto allegato) considerando la situazione economica più aggiornata dell'UR, in caso di:

- g) cessazione parziale dell'attività lucrativa nelle situazioni di cui alla lettera f) del punto precedente;
- h) diminuzione o aumento del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente), rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;
- diminuzione o aumento delle prestazioni in forma di rendite, di indennità giornaliere delle assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;
- j) diminuzione o aumento degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante:
- k) diminuzione di almeno CHF 10'000 dei valori di sostanza, se l'utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per necessità primarie proprie, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante:
- aumento di almeno CHF 10'000 dei valori di sostanza, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante.

Le uniche deduzioni ammesse in caso di decisione a seguito dell'accertamento del reddito sono quelle che figurano nel calcolo del RD.

In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante o dopo il periodo fiscale determinante, nel calcolo del RD devono essere considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.



1.3. Come si determina il diritto alla RIPAM

Il diritto alla RIPAM è concesso fino al limite di reddito disponibile definito dalla legge (reddito disponibile massimo; RDM); il RDM dipende dal limite di fabbisogno ai sensi della Laps (definito dalla dimensione dell'UR), dalle costanti (parametro tecnico) che sono diverse per le UR senza figli e per quelle con figli e, per le famiglie con figli, dal numero degli stessi.

I limiti di reddito entro i quali sussiste ancora il diritto alla RIPAM dipendono pertanto dalla composizione dell'UR e possono essere calcolati una volta conosciuti i parametri sopra descritti.

Per facilitare la valutazione del diritto e il calcolo della RIPAM sul sito IAS (<u>www.iasticino.ch</u>) è presente un simulatore di calcolo. Rendiamo attenti sul fatto che i risultati forniti dal simulatore sono indicativi e non legalmente vincolanti. Per il diritto e l'importo della RIPAM fa stato la decisione emanata dall'IAS.

1.4. Importi di RIPAM

Il calcolo della RIPAM si riferisce all'UR e l'importo complessivo che ne risulta è in seguito ripartito tra i membri dell'UR che soggiacciono all'obbligo assicurativo ai sensi della LAMal, proporzionalmente al premio di riferimento di ciascun membro in rapporto al totale dei PMR dell'UR stessa.

Se nell'UR sono inclusi minorenni e/o giovani adulti in formazione, la ripartizione è effettuata dopo l'attribuzione della RIPAM a quest'ultimi, in conformità a quanto previsto dalle normative federali. Se la RIPAM in favore dell'UR non raggiunge almeno l'80% del PMR per i minorenni e il 50% del PMR per i giovani adulti in formazione inclusi nell'UR, l'importo della RIPAM sarà attribuito unicamente in favore degli stessi in proporzione al PMR di ciascun minorenne o giovane adulto in formazione, rispetto alla somma dei PMR relativi a quest'ultimi.

Per evitare di corrispondere agli assicurati importi bagatella, è previsto un importo minimo annuo al di sotto del quale il versamento della RIPAM decade. Quest'importo corrisponde a CHF 120 per ogni singolo membro dell'UR.

2. COME INOLTRARE LA RICHIESTA DI RIPAM

La RIPAM per il 2026 può essere chiesta tramite il formulario di rinnovo oppure tramite il formulario su richiesta; entrambi vanno ritornati – debitamente compilati e sottoscritti – al Servizio sussidi assicurazione malattia dell'IAS.

- Formulario di rinnovo: nel corso dell'anno 2025 questo formulario è stato automaticamente inviato dal Servizio sussidi assicurazione malattia dell'IAS alle persone che già avevano inoltrato la richiesta per l'anno 2025 e che secondo la tassazione IC 2023 risultano essere potenziali beneficiari di RI-PAM per il 2026;
- <u>Formulario su richiesta</u>: quanti non hanno ricevuto automaticamente il formulario di rinnovo possono richiedere a partire dal 1° luglio 2025 sul sito IAS (<u>www.iasticino.ch</u>) l'invio del formulario per la domanda di RIPAM. In alternativa, lo stesso può essere richiesto contattando il Servizio sussidi assicurazione malattia dell'IAS (tel. 091 821 93 11). Si rammenta che le Cancellerie comunali non dispongono dei formulari di richiesta.



Il cittadino che desidera una consulenza telefonica deve avere a disposizione la notifica di tassazione/calcolo dell'imponibile per l'imposta cantonale IC dell'anno 2023 ed eventuali notifiche di tassazioni più recenti. Questo permetterà di fornire una consulenza più veloce e precisa.

Per la singola UR deve essere presentata una sola richiesta.

I beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI e i beneficiari di assegni integrativi (AFI), di assegni di prima infanzia (API) o di prestazioni assistenziali <u>non</u> devono inoltrare la richiesta di RIPAM: le loro pratiche saranno trattate direttamente e il diritto sarà stabilito d'ufficio.

Il diritto alla RIPAM decorre dal mese seguente al deposito della domanda (fa stato la data del timbro postale). Solo se la domanda (formulario di rinnovo o formulario di richiesta) viene inoltrata al Servizio sussidi assicurazione malattia entro il <u>31 dicembre 2025</u>, il diritto alla RIPAM può essere concesso da gennaio 2026.

Questa regola si applica a tutti gli assicurati, quindi sia a quelli tassati in modo ordinario che a quelli tassati alla fonte.

Qualora la situazione del singolo assicurato rientrasse tra quelle indicate al punto 1.2 lett. da a) a l), il Servizio sussidi assicurazione malattia dell'IAS provvederà separatamente a richiedere la documentazione necessaria a mezzo di un modulo specifico.

In caso di donazione o cessione in usufrutto di sostanza dopo il 31 dicembre 2004, occorre allegare copia dei documenti ufficiali.

Sul formulario di richiesta sono da indicare anche le generalità di eventuali componenti dell'UR residenti all'estero.

3. DISPOSIZIONI APPLICABILI

LCAMal: legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (RL 853.100)

RLCAMal: regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 29 maggio 2012 (RL 853.110)

Laps: legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (RL 870.100)

RLaps: regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 17 dicembre 2002 (RL 870.110)